

Copia di Determinazione

N. 148 data 20/02/2018

Reg. SETT-OPERE 2018/30 Classifica I.7.2

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER
L'AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' VARIE
CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA
NATURALE REGIONALE SENTINA.
APPPROVAZIONE AVVISO MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE.

IL DIRIGENTE SETTORE LAVORI PUBBLICI MANUTENZIONE E AMBIENTE

VISTE:

- la <u>Delibera regionale n.156 del 14-12-2004</u> d'istituzione della Riserva Naturale Regionale Sentina:
- la Delibera di C.C. n. 31 del 16/05/2014 di approvazione del Piano di gestione e Regolamento della Riserva;
- la Delibera di G.M.n. 30 del 21/03/2017 di approvazione del Piano d'azione quadriennale della Sentina 2017-2020;

PREMESSO CHE

- con deliberazione di Giunta Comunale n.3 del 20.01.2017 è stato modificato l'assetto organizzativo dell'apparato amministrativo comunale;
- con l'atto di Giunta citato è stata istituita la Centrale Unica di Committenza, alla quale vengono assegnate le attività con successivo atto di Giunta n.63 del 05.05.2017;
- per le competenze assegnate, la CUC ha proposto in bozza il presente atto e i documenti allegati, che il RUP ha acquisito e integrato;

PREMESSO inoltre che:

- La Riserva Naturale Regionale Sentina necessita di una regolare funzionalità delle sue strutture ambientali quali: le zone umide, i canali e fossi, nonché di interventi di rapida esecuzione per una maggiore salvaguardia dell'area da eventi atmosferici estremi.
- questo Comune, non avendo risorse da poter destinare all'esecuzione di tale prestazioni, ha scelto di avvalersi della professionalità di un operatore economico incaricato che dovrà dimostrare il possesso di specifiche competenze nelle attività di:
 - decespugliazione arbusti e vegetazione infestante,
 - o pulizia canale consortile e condotti idrici esistenti nell'area di riferimento,
 - raccolta di materiale organico e inorganico di risulta e conferimento a soggetti autorizzati,
 - o altri interventi di mantenimento delle condizioni naturali ed idrauliche dell'area.;

CONSIDERATO inoltre:

- che l'operatore economico affidatario dovrà possedere l'idoneità tecnica, intesa come possesso di tutti i requisiti tecnici e professionali previsti per le diverse attività oggetto dell'appalto;
- che infine il soggetto individuato come operatore incaricato del servizio dovrà possedere la capacità di contrarre con la P.A. e quindi dimostrare il possesso dei requisiti generali di affidabilità ed onorabilità richiesti dal Codice dei contratti pubblici;

RITENUTO opportuno procedere ad una assegnazione del servizio per 36 mesi;

RICHIAMATA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 10.02.2018 avente per oggetto "Approvazione nota aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2018/2020. Schema di Bilancio di Previsione finanziario 2018/2020 e relativi allegati";

DATO ATTO CHE:

• sul MEPA (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) non esiste un bando per la qualificazione di operatori che offrano il servizio in oggetto;

CONSIDERATO che:

- il servizio in oggetto rientra principalmente nei servizi agricoli, forestali e connessi alla silvicoltura (CPV 77000000-0), e, per l'importo dell'affidamento, stimato in circa € 45.000,00 ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito indicato anche Codice) è possibile ricorrere alle procedure di cui all'art. 36 del Codice);
 - le attività oggetto di affidamento in particolare consisteranno:
 - riorganizzazione e miglioramento dei flussi idrici del corsi esistenti.
 - o regolare presidio idraulico dell'area,
 - o incremento del sistema di alimentazione delle zone umide,
 - interventi a chiamata per il ripristino rapido del deflusso delle acque di fossi e canali (tempo di risposta entro 2 ore con disponibilità h 24);
- il servizio sarà oggetto di offerta, tecnica ed economica, come da disciplinare di gara che sarà allegato alla successiva lettera invito;

• che si deve procedere alla determinazione del costo della manodopera ai sensi dell'art. 95, co. 10 del Codice e, ai sensi del comma 3-bis dell'art. 26 del D.Lgs. n. 81/2008, stimato sulla base del contratto collettivo di lavoro di un operaio specializzato come riportato nelle Tabelle dei prezzi della manodopera del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Toscana, Marche e Umbria aggiornato al gennaio 2017 che per la Provincia di Ascoli Piceno risulta pari a € 34,53 ora.

VISTO:

- che l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n° 50/2016 prevede, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 seguenti, che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice, secondo le seguenti modalità.
 - o "omissis
 - b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all'articolo 35 per le forniture e i servizi, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti."
- che l'art. 37, comma 1 del Codice recita che "Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
- Per effettuare procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, le stazioni appaltanti devono essere in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell'articolo 38.";
- che il successivo comma 2, primo periodo prosegue disponendo che "2. Salvo quanto previsto al comma 1, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, nonché per gli acquisti di lavori di manutenzione ordinaria d'importo superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione di cui all'articolo 38 procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente.";
- che l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come integrato dalla legge 208/2015 dispone che: "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1,000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure [...]";
- che l'art. 37, comma 4, del Codice prevede inoltre che "4. Se la stazione appaltante è un comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
 - a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
 - b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall'ordinamento;
 - c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.";
- che l'art. 216, comma 10, del D. Lgs. n° 50/2016, dispone che "10. Fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'articolo 38, i requisiti di

qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'anagrafe di cui all'articolo 33-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221." (Anagrafe Unica delle Stazioni appaltanti o AUSA);

RITENUTO:

- che in base al combinato disposto delle norme sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, sugli obblighi di aggregazione e di ricorso agli strumenti telematici di acquisto e di negoziazione, il Comune di San Benedetto del Tronto, che è stazione appaltante ma anche comune non capoluogo di provincia, qualificato in virtù del regime transitorio, per acquisti di beni e servizi di importo da € 40.000 e inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del Codice, potrebbe procedere mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici messi a disposizione da centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente;
- che anche in relazione agli obblighi di cui al citato articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 come integrato dalla legge 208/2015, ad oggi non risulta disponibile in Consip, sul MEPA o presso il soggetto aggregatore regionale uno strumento di acquisto o di negoziazione per i servizi in oggetto;
- che in alternativa vi è l'obbligo di acquisto in forma aggregata secondo una delle modalità previste dal richiamato art. 37, co. 4:
- che con deliberazione Consiglio Comunale n° 11 del 28/01/2017, esecutiva a tutti gli effetti di legge, questa Amministrazione ha modificato le precedenti scelte organizzative previste per adempiere agli obblighi aggregativi di cui sopra, costituendo una forma associativa (Centrale Unica di Committenza o CUC) ex art. 30 del TUEELL, con capofila il Comune di Ascoli Piceno, e uscendo contemporaneamente dagli accordi della precedente convenzione di adesione alla SUA provinciale;
- che la convenzione per la formale costituzione della CUC è stata sottoscritta in data **16/05/2017** e la CUC si è iscritta all'AUSA con il codice 0000566583;
- che non sussistendo, all'avvio della procedura, strumenti telematici di negoziazione idonei per l'affidamento del presente contratto, per lo svolgimento della successiva fase di negoziazione con gli operatori economici qualificatisi, occorrerà far ricorso alla Centrale Unica di Committenza come sopra istituita;

DATO ATTO ALTRESI':

che l'art. 30, comma 1, del Codice dispone che "1. L'affidamento e l'esecuzione di appalti di
opere, lavori, servizi, forniture e concessioni ai sensi del presente codice garantisce la qualità
delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza. Nell'affidamento degli appalti e delle concessioni, le stazioni appaltanti rispettano,
altresì, i principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché
di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice";

RITENUTO pertanto:

- a) in applicazione del principio di economicità, gli importi posti a base della negoziazione sono stati determinati sulla base della spesa storica sostenuta dall'Amministrazione comunale per il servizio in oggetto;
- b) in applicazione del principio di efficacia, l'affidamento è disposto per rispondere alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;
- c) in applicazione del principio della tempestività, si dispone che lo svolgimento delle procedure avvenga in modo da garantire il rispetto della tempistica prevista per l'avvio del servizio;
- d) in applicazione del principio della correttezza si dispone che l'operatore economico aggiudicatario venga individuato a seguito di un procedimento che consenta ai soggetti potenzialmente interessati di presentare, a parità di condizioni, la manifestazione di interesse;
- e) in applicazione del principio di libera concorrenza viene rispettato, perché con la pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse per il periodo di 15 giorni, considerato congruo ai fini della sollecitudine propria della procedura che si intende attivare, si apre il mercato a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, permettendo, nella fase successiva, appunto di concorrere tra loro:
- f) in applicazione dei principi di non discriminazione e di parità di trattamento, non sono richiesti requisiti, oltre quelli professionali minimi, che comportino preferenze o esclusioni per gli operatori appartenenti particolari aree, né vi è richiesta del possesso di particolari elementi che comportino l'esclusione di soggetti o di particolari categorie di imprese; inoltre le misure dei requisiti sono tali da garantire l'accesso alla piccole e medie imprese e tutti gli offerenti disporranno delle

medesime possibilità per la formulazione delle manifestazioni di interesse prima e delle offerte poi, senza consentire che qualcuno dei partecipanti goda di informazioni privilegiate o di condizioni vantaggiose in sede di presentazione dell'offerta, in quanto tutti gli operatori che partecipano alla procedura saranno invitati contemporaneamente a presentare le loro offerte e le lettere di invito conterranno le medesime informazioni in relazione alle prestazioni da svolgere;

- g) in applicazione del principio della trasparenza viene garantito sia il rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013, sia quelli previsti dagli articolo 29 e dalle Linee Guida emanate dall'Anac relativamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- h) in applicazione del principio della proporzionalità si prevede di ricorrere ad un sistema di contrattazione adeguato in rapporto al valore economico degli affidamenti e che non richieda procedimenti, atti, requisiti, documentazione ed oneri eccessivi per l'Amministrazione e gli operatori economici;
- i) in applicazione del principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, vengono seguite le modalità previste dal Codice con particolare riferimento all'art. 216, comma 9, e alle indicazioni riportate nelle citate Linee guida ANAC;

VISTO lo schema di Avviso, il modello di istanza e dichiarazioni connesse, redatti al fine di consentire la formazione di un elenco di operatori economici tra i quali esperire la successiva procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. b) del Codice;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione dell'Avviso in oggetto nonché dei suddetti documenti allegati, stante la rispondenza degli stessi ai fini e alle esigenze dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che l'avviso sarà pubblicato, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio e sul profilo del Committente, nonché nella sezione "Bandi e contratti" della pagina tematica "Amministrazione trasparente";

PRESO ATTO che la suddetta pubblicazione non comporterà alcuna spesa per l'Ente;

DATO ATTO che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, che si determineranno successivamente con l'avvio della procedura negoziata;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del D. Lqs. 267/2000;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo18.08.200 n. 267, il quale stabilisce che la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai Dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

VISTO, inoltre, il vigente Statuto Comunale con particolare riferimento all'art. 42 "Compiti dei Dirigenti";

VISTI E RICHIAMATI altresì:

- gli artt. 183, 191 e 192 del D. L.vo n° 267/2000;il Codice degli Appalti Pubblici e delle Concessioni approvato con D. Lgs. 50/2016 e le Linee Guida emanate dall'Anac relativamente alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
- gli artt. 4, 5 e 6 della L. 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

Tutto quanto sopra premesso e considerato

DETERMINA

1. DI DISPORRE, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui all'art. 36, comma 2 e 216, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, lo svolgimento di un'indagine di mercato volta a raccogliere le manifestazioni di interesse per l'affidamento del servizio di ATTIVITA' VARIE CONNESSE ALLA GESTIONE DELLA RISERVA NATURALE REGIONALE SENTINA, con indicazione ai soli fini della determinazione delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016, del valore stimato del servizio, per tutta la durata contrattuale, (mesi 36), pari ad Euro 45.000,00 oltre Iva di legge;

- 2. DI APPROVARE a tal fine lo **schema di avviso relativo** alla formazione di un elenco di operatori economici tra i quali esperire la successiva procedura negoziata, nonché l'ulteriore **modello di istanza e dichiarazioni connesse**, redatti dal responsabile del procedimento e conservati in originale nel fascicolo d'ufficio detenuto dallo stesso responsabile;
- 3. DI DISPORRE che il suddetto avviso sarà pubblicato, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio e sul profilo del Committente;
- 4. DI DARE ATTO che la suddetta pubblicazione non comporterà alcuna spesa per l'Ente;
- 5. DI DARE ATTO CONSEGUENTEMENTE CHE;
 - l'Avviso in argomento non costituisce avvio di una procedura di gara pubblica né proposta contrattuale e pertanto non vincola in alcun modo il Comune che eventualmente procederà - ai sensi della normativa in premessa richiamata - tramite affidamento diretto al soggetto che riterrà a suo insindacabile giudizio più idoneo o, in alternativa, tramite altre procedure o trattative previste dal D.lgs. n.50/2016;
 - il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi della legge n° 241/1990 smi e dell'art. 31 del D. Lgs. n° 50/2016 smi è la Responsabile del Servizio Europa e Aree protette, dr. Sergio Trevisani, al quale vengono demandati gli adempimenti necessari e conseguenti derivanti dal presente provvedimento;
- 6. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147- bis del D. Lgs. n° 267/2000;
- 7. di dare atto altresì che il presente provvedimento è accessibile dal home page del sito internet del Comune di San Benedetto del Tronto, sezione "Amministrazione Trasparente", e sarà reso reperibile ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n° 33/2013 nella sezione "Bandi e contratti".

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: DR. SERGIO TREVISANI

II DIRIGENTE
ex Decreto Sindacale 5/2017

LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONE ED AMBIENTE
arch. Farnush Davarpanah

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente Determina è pubblicata all'Albo Pretorio in data 20/02/2018 n° 569 del Registro di Pubblicazione.



Il Direttore del Servizio Segreteria Generale

La presente determina è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 20/02/2018 al 06/03/2018.



Il Direttore del Servizio Segreteria Generale

La presente copia, di n	fogli, è conforme all'originale depositato agli atti in questo Ufficio.	
lì	J BENEDETT	Il Direttore del Servizio
	CS CONTRACTOR ON THE CONTRACTOR OF THE CONTRACTO	Sagrataria Ganarala



Segreteria Generale